CAMERA DEI DEPUTATI N. 6520

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRAMAZIO

Riforma del sistema fiscale e istituzione del reddito di cittadinanza

Presentata il 3 novembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si intende istituire un nuovo sistema fiscale che gravi sulla ricchezza effettiva e non su quella presunta, nonché il reddito di cittadinanza universale per tutti i cittadini.

La presente proposta di legge nasce dalla considerazione sempre più diffusa nella popolazione di un'ingiustizia sostanziale sia nel sistema di esazione fiscale sia nel sistema di distribuzione delle risorse derivanti dalla tassazione. Allo stesso tempo la diffusa precarietà delle situazioni di lavoro di molta parte della popolazione produttiva ha indotto a ripensare il rapporto tra salario e produzione in un'ottica completamente diversa. Da oltre un decennio, infatti, in tutto il mondo, le grandi aziende di produzione hanno visto incrementare la propria produttività solo per mezzo della riduzione dei posti di lavoro, a causa dell'introduzione di tecniche sempre più raffinate di automazione. Anche in Italia l'occupazione nella grande industria è diminuita considerevolmente, nonostante un contemporaneo grande aumento della produttività, passando dal 56 per cento del 1975 al 26 per cento del 1998. In questa situazione, gli incentivi all'industria per incrementare l'occupazione si rivelano del tutto inutili ed illusori, dato che, come è stato evidente anche nella recente esperienza della rottamazione, tutte le politiche adottate dai governi negli ultimi dieci anni in tema di occupazione, nella migliore delle ipotesi, hanno ottenuto l'effetto di rallentare l'emorragia di posti di lavoro, ma non certo quello di fermarla o meglio di invertire la tendenza.

In questo quadro, il posto fisso per una vita, la piena occupazione stabile della gran parte della popolazione produttiva, diventano un'illusione non più percorribile.

L'assorbimento della disoccupazione indotta dalle dismissioni nelle grandi imprese avviene o per mezzo di occupazioni precarie, o attraverso la creazione di piccole o microscopiche imprese individuali che operano nell'ambito delle innumerevoli figure professionali indotte dalle nuove tecnologie. In questo ambito si è mosso il grande processo di ristrutturazione dell'economia in atto negli USA, dove il basso tasso di disoccupazione è legato alla precarizzazione di un numero enorme di lavoratori a tutti i livelli. Questa situazione genera, però, nuove forme di emarginazione sociale ed economica, dato che, pur se formalmente occupati, molti di questi lavoratori non hanno i mezzi per poter accedere ai servizi sociali essenziali che negli USA sono a pagamento.

In Italia una politica di questo tipo accentuerebbe il conflitto tra gli occupati e i non occupati e, soprattutto, renderebbe sempre più aleatori i servizi pubblici essenziali posti alla base del nostro *welfare*. La riduzione dei posti di lavoro, d'altra parte, rende sempre più ridotta la base di esazione di tasse e contributi sociali, generando le « gobbe » di insolvenza del sistema previdenziale che periodicamente sono denunziate dalle nostre istituzioni.

La forte pressione del sistema fiscale sul lavoro e sulla produzione da un lato genera una forte evasione fiscale, particolarmente evidente nei settori con un basso margine di profitto, dall'altro preme con le imposte indirette sui prezzi e sull'inflazione, ed infine genera fenomeni di disaffezione al lavoro ed al sistema sociale da parte di strati consistenti della popolazione, che non vedono remunerati gli immani sacrifici che sono richiesti dal sistema di sicurezza sociale e da servizi pubblici adeguati.

È necessario considerare anche che la domanda globale di beni di consumo è stagnante da molti anni, e che, senza una sua rivitalizzazione, è impensabile una ripresa duratura del sistema economico.

Infine, è necessario restituire dignità e ragionevolezza al dibattito politico da troppo tempo legato alle diatribe sugli schieramenti e lontano in maniera irreversibile dai problemi crescenti della gente. Sulla scorta di recenti ed innovative elaborazioni teoriche su questi argomenti, si ritiene necessario affrontare il problema del lavoro e dell'esazione fiscale da un'ottica completamente nuova, cercando di ricondurre a ragionevolezza il discorso sulla composizione dei fattori sociali.

Sotto il profilo della riforma fiscale, si ritiene necessaria una riforma radicale che elimini tutte le imposte sul lavoro e sulla produzione ed istituisca un'imposta sulla ricchezza effettiva, rappresentata dalle attività liquide degli italiani. Un'imposta siffatta appare essere indubbiamente più aderente al dettato costituzionale per il quale le tasse devono essere proporzionali alla ricchezza effettiva e non a quella presunta nel farraginoso sistema di esazione attualmente in vigore. Allo stesso tempo, la mutata natura della moneta e l'assimilazione ad essa delle attività liquide, ivi compresi i titoli del debito pubblico, inducono a ritenere equa un'imposta che colpisca tale ricchezza sia sotto il profilo patrimoniale che sotto quello della sua movimentazione. Si propone un'imposta patrimoniale sul possesso di mezzi liquidi del 4 per cento all'anno, da esigere mediante prelievi mensili pari allo 0,32 per cento direttamente dai conti correnti sui quali obbligatoriamente sono in giacenza tali mezzi. D'altra parte la massa di moneta circolante in forma cartacea è oggi del tutto irrisoria rispetto al totale dei mezzi liquidi degli italiani e il progetto di moneta europea prevede in breve tempo la completa virtualizzazione della moneta che sarà portata esclusivamente da segni e strumenti elettronici. Contemporaneamente si deve istituire un'imposta sulla circolazione dei mezzi liquidi pari allo 0,10 per cento per ciascuna transazione finanziaria, che anch'essa sarà esatta automaticamente al momento del pagamento con addebito automatico sul conto da parte chi riceve il pagamento, utilizzando allo scopo le opportune tecnologie. Il passaggio dal vecchio sistema fiscale al nuovo può avvenire gradualmente introducendo una nuova forma di moneta gravata di un tasso di interesse passivo del 4 per cento annuo,

che sostituirà in cinque anni tutte le forme liquide esistenti.

Sotto il profilo dell'equità sociale si introduce un reddito di cittadinanza universale, per tutti i cittadini, individuato in un milione di lire al mese per i maggiorenni, in lire 300 mila al mese per i minori fino agli anni quattordici e in lire 600 mila per i minori dai quattordici ai diciotto anni. Tale reddito si aggiunge al reddito derivante dal lavoro ed ha la funzione di garantire a tutti i cittadini il diritto alla vita, svincolando il salario minimo vitale dal lavoro. Il reddito di cittadinanza sostituisce tutte le forme previdenziali esistenti tenendo però conto dei diritti quesiti che resteranno tutelati nell'ambito di norme transitorie. Con il reddito di cittadinanza ad ogni cittadino saranno garantite una vita dignitosa e la possibilità di dedicare le proprie energie alle effettive inclinazioni, e non alla ricerca di un lavoro qualunque necessario per sopravvivere. La copertura finanziaria del reddito di cittadinanza si trova nella trasformazione delle attuali forme di assistenza e previdenza sociale in reddito di cittadinanza e nel loro opportuno incremento per mezzo delle somme derivanti dal recupero di efficienza del sistema e della considerevole riduzione di costi per la pubblica amministrazione derivante dall'assoluta automaticità del sistema di erogazione del reddito.

Per ogni cittadino sarà aperto un conto corrente presso la banca più vicina al luogo di residenza dove lo Stato verserà mensilmente le somme dovute a titolo di reddito di cittadinanza. Tali somme saranno impignorabili ed incedibili per almeno due mensilità, dato che la loro natura è quella di garantire la sopravvivenza di ciascun beneficiario. Le violazioni di tali norme saranno fatte rientrare tra i delitti contro la persona.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Tutte le tasse, imposte, accise, dirette ed indirette, gravanti sul lavoro, sulla produzione, sulla proprietà e sul consumo sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2005. Le disposizioni relative ai prelievi fiscali di cui al presente comma sono abrogate a decorrere dalla medesima data. Le disposizioni relative a sanzioni penali derivanti da violazioni fiscali sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. I contributi previdenziali ed assistenziali gravanti sui datori di lavoro e sui lavoratori non sono più computati ai fini della determinazione del reddito a decorrere dal 1° gennaio 2005.

ART. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2004, l'ammontare di tutte le imposte e tasse indicate nell'articolo 1 è diminuito di una percentuale pari al 20 per cento per ciascun anno, da calcolare sul totale delle imposte esistenti alla data del 31 dicembre 1999.

ART. 4.

1. È istituita la « moneta Italia », gravata di interesse passivo in favore dell'erario pari al 4 per cento all'anno, da esigere mensilmente con prelievi effettuati direttamente sui conti di deposito di tutte le attività liquide.

2. Le banche, le società di intermediazione mobiliare, le altre istituzioni ed enti pubblici e privati, depositari della « moneta Italia », sono delegati al prelievo dell'imposta ed al suo versamento sul conto dell'erario.

ART. 5.

1. In sede di legge finanziaria è stabilita annualmente la misura dell'interesse passivo gravante sulla « moneta Italia » di cui all'articolo 4 in modo tale da garantire il fabbisogno dello Stato e degli enti locali, nonché ai fini della corresponsione del reddito di cittadinanza universale di cui all'articolo 8. Tale interesse passivo deve essere comunque commisurato all'indice di produzione industriale, all'indice di automazione della produzione, al livello dei consumi interni ed a quello delle importazioni, secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

ART. 6.

1. La « moneta Italia » di cui all'articolo 4 sostituisce entro il 1° gennaio 2005 tutte le attività liquide esistenti in Italia. In tali attività liquide sono compresi le banconote, i depositi bancari, i titoli del debito pubblico, le obbligazioni degli enti pubblici, i titoli di risparmio, i crediti di banche ed enti pubblici, nonché le riserve tecniche di imprese ed assicurazioni. Le azioni e le obbligazioni di società private sono emesse in forma di « moneta Italia » a decorrere dal 1° gennaio 2000. Per le azioni e per i contratti derivati, il prelievo è calcolato sulla capitalizzazione media nel mese di competenza.

ART. 7.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2004, è annualmente immessa sul mercato, in sostituzione delle attività liquide di cui all'articolo 6, una quantità di « moneta Italia » sufficiente a sostituire il 20 per cento di tali attività, e che generi un prelievo sufficiente a reintegrare i minori gettiti derivanti dall'attuazione dell'articolo 2.

ART. 8.

1. È istituito il reddito di cittadinanza universale per tutti i cittadini italiani residenti nel Paese da almeno sei mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

ART. 9.

1. La misura del reddito di cittadinanza universale di cui all'articolo 8 è determinata annualmente dal Parlamento in sede di legge finanziaria ed è pari, per la prima attuazione, a lire un milione mensili per ciascun cittadino maggiorenne, a lire 300 mila mensili per minori degli anni quattordici ed a lire 600 mila mensili per i minori dai quattordici ai diciotto anni. La misura del reddito di cittadinanza universale deve essere comunque sufficiente a garantire una vita dignitosa ai cittadini.

ART. 10.

1. Le somme erogate a titolo di reddito di cittadinanza universale sono impignorabili ed incedibili a terzi fino all'ammontare di due mesi di emolumento, se non nella misura e nelle forme previste con legge ordinaria.

ART. 11.

1. Il reddito di cittadinanza universale è versato automaticamente su un conto corrente intestato ad ogni cittadino, individuato con il codice fiscale, e aperto presso la banca più vicina al luogo di residenza. I cittadini che hanno altri conti correnti aperti possono chiedere che il versamento del reddito di cittadinanza universale sia effettuato direttamente sui propri conti correnti. La gestione delle somme versate sui conti correnti a titolo di reddito di cittadinanza, limitatamente a due mesi di versamenti, è effettuata a carico dell'erario. I relativi costi gravano su apposita unità previsionale del bilancio

dello Stato. Nella scelta degli istituti bancari presso i quali aprire i conti correnti, a parità di presenza sul territorio, l'erario predilige quelli che offrono una spesa minore per tale gestione.

ART. 12.

1. A decorrere dall'anno 2000 il reddito di cittadinanza universale è erogato in misura proporzionale alla percentuale di introduzione della « moneta Italia », fino a raggiungere la piena erogazione alla data del 1° gennaio 2005.

ART. 13.

1. Tutti gli enti e le istituzioni operanti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle strutture addette all'esazione fiscale, alla previdenza ed all'assistenza sono soppressi. Le relative procedure di liquidazione sono esaurite entro il 31 dicembre 2004, ed il relativo personale è gradualmente posto in stato di quiescenza.

ART. 14.

1. Il trattamento pensionistico del personale in quiescenza, di cui all'articolo 13, è liquidato con una somma capitalizzata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 15, dedotta dal bilancio dello Stato.

ART. 15.

1. In sede di legge finanziaria è annualmente stabilito l'ammontare del prelievo fiscale straordinario sulle attività liquide in funzione della diminuzione media dei prezzi derivante dalla eliminazione del prelievo fiscale sul lavoro, sulla produzione, sui consumi e sulla proprietà. I relativi importi sono utilizzati per l'erogazione in forma capitale dei trattamenti di quiescenza di cui all'articolo 14 e per la liquidazione degli enti e delle istituzioni dello Stato determinate dal Parlamento.

La misura del prelievo straordinario non può superare la percentuale della diminuzione media dei prezzi dei beni di prima necessità definiti con legge.

ART. 16.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.